

siede tutta la sostanza della legge. Che valgono le altre garanzie? Prima di tutto è a vedere se il procuratore sarà capace di adempiere il suo dovere quale lo assume, e quale principalmente lo istituisce la presente legge.

Io prego la Camera di avvertire che scopo della presente legge si è di abolire la professione di coloro che rappresentavano le parti in giudizio, senza effettivamente patrocinare, obbligando così i clienti a valersi in tutte le cause anche le più comuni dell'opera di due persone: l'una che rappresenta e non difende, e l'altra che difende e non rappresenta.

Io domanderò all'onorevole Michelini se, per esempio, una legge gli imponesse l'obbligo di valersi per sua salute dell'opera del medico, probabilmente egli accetterebbe con rassegnazione questa legge, perchè anche senza essa volentieri ricorre in caso di bisogno all'opera del medico; ma se una legge gli dicesse: non potrai curare la tua salute senza l'opera di un flebotomo, e se poi il flebotomo è inesperto, gli aggiungerai il medico e gli pagherai sempre entrambi, io credo che anche l'onorevole Michelini si opporrebbe virilmente ad una sì strana disposizione.

Come può la legge imporre ai cittadini l'obbligo di valersi nelle loro cause, nelle loro difese, del ministero di un uomo che non ha fatto gli studi necessari per difendere nella maggior parte dei casi le loro ragioni in giudizio?

Adunque, se vogliamo che il ministero dei procuratori sia onorato, che questo esercizio diventi un esercizio serio, lodevole, utile ai cittadini, noi dobbiamo esigere da questi aspiranti almeno lo studio dei Codici, e quelle medesime cognizioni che si esigono dai laureati.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole relatore di limitarsi alla questione pregiudiziale.

PESCATORE, relatore. Mi scusi, è impossibile votare la questione pregiudiziale, se non si conosce la sostanza della questione; se la Camera respinge la proposta pregiudiziale, adotta implicitamente la proposta Boggio.

PRESIDENTE. La questione attuale si è se debbono restringersi questi studi agli elementi dei Codici civile e commerciale, ovvero estendersi maggiormente.

PESCATORE, relatore. Interrompo volentieri la mia discussione, ma vorrei porre la questione.

Prima di tutto bisogna sapere se vogliamo che i procuratori seguano un corso di studi sui Codici come lo segue il laureando in legge; quando si dicesse, per esempio, che quanto allo studio dei Codici non si può fare differenza tra gli avvocati ed i procuratori, allora resta agevolata la soluzione delle altre questioni.

Pregherei pertanto il signor presidente a volere stabilire quest'ordine per queste due questioni.

PRESIDENTE. La prima questione è quella se si debba sopprimere la prescrizione del corso e si debba limitare ad un semplice esame sulla capacità; la seconda starà nel riconoscere a quali materie si debba estendere questo esame. Il decidere se si debbano studiare gli elementi del diritto civile, o se si debba estendere questo studio all'intero Codice, si attiene a questo secondo

quesito; ma la questione pregiudiziale che ella fa è diretta ad escludere la necessità del corso.

PESCATORE, relatore. Dunque, trattando particolarmente la questione pregiudiziale, dirò che si allegava che nel sistema del progetto del Ministero e della Commissione sarebbero i procuratori soverchiamente onerati. Io farò notare la differenza che corre ancora tra gli studi degli uni e degli altri; perciocchè ai *laureandi* in legge si impone la necessità di studiare non solo i Codici, ma anche l'economia politica, il diritto romano, la filosofia e la storia del diritto, il diritto internazionale, il diritto costituzionale ed il diritto amministrativo; ci è anche una differenza quanto agli anni degli studi. Che poi sieno onerati alquanto gli aspiranti procuratori, questo è utile e necessario per munirli di tutte le cognizioni; è utile perchè è desiderabile che gli studenti sieno allettati (poichè essi debbono già studiare tutti i Codici) ad abbracciare anche gli altri studi, ed invece di conseguire una semplice capacità, cioè l'esercizio della professione di procuratore, conseguire quella maggiore capacità che è inerente alla laurea; così si otterrà uno dei fini che si propone la legge, di procurare che col tempo si confondano i due studi, i due esercizi e le due professioni.

CHIAVES. La questione pregiudiziale mi sembra sia proponibile contro colui il quale porta innovazione all'attuale stato di cose.

A me sembra che l'emendamento proposto dal deputato Boggio non porti essenzialmente innovazione all'attuale stato di cose; che bensì l'innovazione sia portata dal progetto della Commissione...

GENINA. Domando la parola.

CHIAVES... la quale vorrebbe che si venissero ad aggiungere, in fatto d'insegnamento somministrato ai procuratori, notevoli elementi i quali prima non esistevano.

Noi abbiamo molti esempi di individui i quali, per essere ammessi ad un determinato posto debbono subire un esame, senza che vi sia d'uopo per ciò che essi frequentino certe e determinate scuole, alle quali occorra un'autorizzazione dal Governo.

Quando pei procuratori si stabilisse egual cosa, non si verrebbero per nulla a mutare le cose quali sono relativamente all'istruzione universitaria, la quale, per ciò che riflette gli studenti in legge, rimarrebbe la stessa, ed intanto si renderebbe molto più favorevole la condizione di questi procuratori. Essa, per verità, non sarebbe troppo invidiabile se si volesse loro imporre l'obbligo di percorrere quattro anni di corso universitario, sottoponendoli poi ancora, come è detto nel progetto, a quattro anni di pratica; locchè farebbe che un aspirante alle funzioni di procuratore non potrebbe incominciare la sua carriera se non se otto anni dopo avere terminato il corso dell'ordinario insegnamento.

Io credo che tutti i rami dello scibile legale che sono contemplati nel n° 4 dell'articolo 5 siano necessari a conoscersi per gli aspiranti procuratori; e a rimuovere quel dubbio che ancora lasciava l'onorevole ministro